

STATUTO

ADEIA SOC.COOP.SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELLANETA TA VIA S.
MARTINO C.DA QUARANZANA SNC
Numero REA: TA - 145526
Codice fiscale: 02429600733
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

chiusa la discussione il Presidente mette ai voti per alzata

di mano la proposta di cui all'ordine del giorno, l'assemblea, udita la relazione del presidente, all'unanimità, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale,

DELIBERA

1 - di riformulare l'oggetto sociale così come sotto riprodotto nell'art.4 delle norme di funzionamento;

2 - di adottare delle nuove norme di funzionamento riprodotte in un nuovo testo composto da ventinove **articoli**, e che si riproducono in appresso;

3 - di sopprimere il Collegio Sindacale, dopo aver preso atto delle dimissioni dei sindaci comunicate a mezzo raccomandate;

4 - di accettare le dimissioni del Consiglio di Amministrazione;

e - di adottare una nuova forma di amministrazione prevedendo l'amministratore unico, nominando a tale carica la signora **VITALE Indira**, nata a Castellaneta il 23 gennaio 1985 e residente a Castellaneta in contrada Quaranzana s.n.c., codice fiscale: VTL NDR 85A63 C136Y, che durerà a tempo indeterminato, che presente accetta la carica non sussistendo nei propri confronti cause di ineleggibilità o decadenza.

NORME DI FUNZIONAMENTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART.1 - E' costituita una Cooperativa sociale denominata: **"ADEIA Soc. Coop. Sociale"**

La società non ha finalità speculative ed è retta dai principi della mutualità ai sensi del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia di società cooperative.

ART.2 - La società ha sede in Castellaneta (Ta).

Con delibera dell'assemblea ordinaria possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

ART.3 - La società ha la durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta.

Potrà essere prorogata oltre il termine o sciolta prima della scadenza con deliberazione dell'assemblea.

ART.4 - La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, anche svantaggiati, attraverso la gestione di servizi sociali, sanitari ed educativi. Inoltre gli stessi scopi potranno essere raggiunti mediante lo svolgimento di attività produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale e nei servizi, commissionati anche da Enti Pubblici o mediante la partecipazione a gare o appalti; il tutto finalizzato all'inserimento occupazionale di persone svantaggiate ed ispirate ai principi della mutualità ai sensi degli articoli 1, lett. B) e 4 L. 381/91 e successive integrazioni e modifiche.

La cooperativa dovrà, dunque, assicurare ai propri soci il lavoro giustamente retribuito; migliorare le condizioni morali, materiali dei propri soci e delle loro famiglie a mezzo dell'inserimento nel mondo del lavoro; collaborare allo sviluppo ed alla propaganda del movimento cooperativo e mutualistico.

Tutto ciò premesso la cooperativa si propone il seguente oggetto sociale:

-La cooperativa si ispira ai principi della solidarietà sociale, è tassativamente apolitica e senza finalità di lucro e si propone, in via prioritaria ma non esclusiva, di offrire nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone in condizioni di disagio sociale, fisico, psichico di minori e anziani, e di quanti altri possono essere riconosciuti dalla società come persone in stato di emarginazione. In relazione a ciò la Cooperativa può gestire, stabilmente o temporaneamente, i seguenti servizi in campo sociale e riabilitativo rivolti a privati, imprese e non, enti pubblici quali Comuni, Province, Regioni e A.S.L.:

- a) attività, servizi e centri di riabilitazione;
- b) centri diurni, centri socio educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione;
- c) centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
- d) servizi domiciliari assistenziali, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, asili nido, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- e) gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno precedentemente menzionate, imperniati sull'esercizio attivo di pratiche musicali e informatiche individuali e di gruppo;
- f) ricerca e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici e pedagogici delle pratiche musicali ed informatiche e sportive;
- g) svolgere attività di servizio sociale e, in particolare, interventi di assistenza generale domiciliare ed ambulatoriale degli anziani, degli adolescenti, dei portatori di handicap, dei tossicodipendenti, dei lungodegenti e delle persone svantaggiate e di tutti coloro che per malattia o altro, si trovino in stato di necessità di bisogno o di emarginazione, attraverso l'attuazione di prestazioni e servizi a carattere socio-sanitario.
- h) Svolgere attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione, di assistenza medico infermieristica dei

soggetti svantaggiati, con l'inserimento nel mondo del lavoro.

i) Svolgere attività di assistenza per gli anziani e per le persone svantaggiate anche in caso di degenza presso gli ospedali, case di cura, case di riposo, centri clinici ed altre strutture similari.

j) Istituire e gestire, anche per conto di Enti pubblici e privati, colonie estive e montane, attività ludico creative per gli handicappati, gli anziani, i minori.

k) Istituire e gestire, anche per conto di Enti pubblici e privati presidi socio sanitari, centri polivalenti medici e di assistenza sociale, centri riabilitativi, comunità alloggi con annessi laboratori artigianali per la riabilitazione dei pazienti e degli utenti con particolare inserimento lavorativo, comunità terapeutiche.

l) organizzazione di congressi, conferenze, concerti e manifestazioni promozionali;

m) attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti

Inoltre la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività di servizi:

n) manutenzione e cura del verde pubblico e privato, interventi di sanità ed igiene ambientale;

o) attività di elaborazione dati informatici, immissione dati, programmazione di software e siti web;

p) la gestione dei parcheggi, dei parcometri;

q) assunzione di lavori di assemblaggio di vario genere per conto terzi,

r) istituzione e gestione di officine, locali, laboratori, magazzini ed impianti per lo svolgimento delle attività sociali, artigianali, del piccolo commercio e agricole;

s) organizzazione e promozione dello sport ricreazione e spazi culturali per i propri soci e lavoratori in genere,

t) promozione di iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive sia in proprio sia con partecipazione ad enti o organismi.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa, complementare e affine all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali o mutualistici, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dei progetti o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo. Nel caso la cooperativa non abbia i requisiti di legge per lo svolgimento di attività di cui al comma precedente, potrà avvalersi anche di soggetti terzi in possesso dei requisiti necessari.

La cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali potrà infine costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale

nonché adottare procedure di programmazione pluriennale

finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative.

Infine la cooperativa potrà svolgere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, industriali, creditizie, finanziarie, con esclusione assoluta di quelle operazioni che in forza di leggi speciali sono espressamente riservate ad altre categorie di imprese e con esclusione assoluta della raccolta del risparmio fra il pubblico, ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale. Potrà assumere, sia direttamente, sia indirettamente, rappresentanze, interessenza e partecipazioni in altre società, imprese italiane o estere ed aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, ma sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale. Potrà inoltre prestare garanzie sia immobiliari che mobiliari, fidejussioni, avalli nei confronti di privati, banche ed istituti di credito ed anche per impegni altrui, assumere prestiti e mutui anche ipotecari per il finanziamento della gestione, delle attrezzature e di eventuali immobili della società.

La cooperativa non può emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 c.c.

ART.5 - Il capitale della società è variabile entro la misura stabilita dal codice civile e dalle leggi speciali per i benefici fiscali ed è suddiviso in quote di valore variabile nei limiti di legge.

SOCI

ART.6 - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Potranno essere soci inoltre tutti i lavoratori dei settori nei quali la cooperativa è destinata ad operare, escluso però i soci che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.

La responsabilità di ciascun socio per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta, che deve essere sempre di un ammontare compreso nei limiti previsti dall'art. 2525 c.c. .

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo il compenso previsto dai C.C.N.L.;
- 2) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
- 3) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono inoltre essere socie persone giuridiche pubbliche o

private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio, se appartenente alle categorie di cui al punto 2 e 3, è iscritto in una apposita sezione del Libro dei soci .

ART.7 - L'ammissione del socio, che deve avere la cittadinanza italiana, è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione o comunicazione dell'amministratore unico, su domanda dell'interessato.

A tal fine, l'interessato deve presentare domanda all'organo amministrativo, specificando il nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e professione, nonché la quota che si propone di sottoscrivere.

La domanda deve contenere esplicitamente l'obbligo da parte del richiedente di osservare lealmente le disposizioni che potranno essere emanate dagli organi della Cooperativa.

Sulla richiesta di iscrizione l'organo amministrativo deve esprimersi entro trenta giorni dalla sua ricezione con obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato.

Il nuovo socio ammesso deve versare la tassa di ammissione stabilita dall'organo amministrativo, che non è in nessun caso rimborsabile, nonché l'importo della quota sottoscritta.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione di ammissione, questa si intende come non avvenuta.

ART.8 - I soci sono obbligati:

- 1) a versare la quota sottoscritta;
- 2) ad osservare il presente statuto e le decisioni assunte dall'Assemblea o dall'organo amministrativo;
- 3) contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

ART.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può, dall'organo amministrativo, essere escluso il socio:

- a - che non sia in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto gli altri requisiti per l'ammissione;
- b - che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi e disordini fra i soci;
- c - che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti della Cooperativa e le deliberazioni degli organi della Cooperativa;
- d - che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo, verso la società.

Nei casi indicati alle lettere c) e d), il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola entro trenta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'organo amministrativo può decidere l'esclusione del socio inadempiente al quale dovrà dare

comunicazione a mezzo lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 2533 c.c. .

ART.10 - Nel caso del decesso di un socio, gli eredi possono subentrare nella società, entro un anno dalla data del decesso stesso, in qualità di soci, purché possiedano i requisiti richiesti. Essi dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società, in difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 II e III comma del Codice Civile.

ART.11 - Il socio che intenda recedere dalla cooperativa deve farne domanda motivata.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura dell'organo amministrativo, al quale spetta di accertare se essa sia fondata.

Il recesso del Socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento dello scopo sociale.

ART.12 - Il socio recesso od escluso e gli eredi del socio defunto - quanto per questi ultimi non trovi applicazione l'art.10 - avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di centottanta giorni dal recesso, dalla definitiva esclusione o dal decesso e il rimborso dovrà essere effettuato nel termine di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti, saranno devoluti alla riserva ordinaria.

In ogni caso, i soci recessi od esclusi rispondono per un anno, dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso il terzi, nei limiti delle quote sottoscritte e non versate, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART.13 - Il patrimonio della società è costituito:

a) dal fondo patrimoniale;

b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i soci alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e successive modifiche o integrazioni;

c) da eventuali contributi, erogazioni e liberalità - che pervenissero alla società - per un miglior raggiungimento degli scopi sociali.

Durante la vita della società le riserve non potranno in alcun caso essere ripartite tra i soci.

ART.14 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno od a vincoli né essere cedute in alcun caso.

ART.15 - gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Nei termini di legge l'organo amministrativo provvederà alla redazione del Bilancio ed alla sua presentazione all'Assemblea dei soci.

Nessun utile può essere distribuito ai soci, i redditi attivi di bilancio saranno così destinati::

a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;

b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) una parte per il potenziamento e l'efficienza delle strutture operative e delle attrezzature della cooperativa, e dunque accantonata a riserva straordinaria;

d) una parte potrebbe essere distribuita ai soci, sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 28 dello statuto.

La quota di utili non assegnata ai sensi delle lettere a), b) o d) e non assegnata ad altre riserve o fondi, deve essere destinata a fini mutualistici.

In merito a quanto sopra deciderà l'assemblea dei soci.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

ART. 16 - L'assemblea ordinaria:

-approva il bilancio e stabilisce le modalità di destinazione degli utili;

-delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

-nomina il Presidente ed i Vice-Presidenti, se necessari;

-nomina l'organo amministrativo, stabilendo se la cooperativa deve essere amministrata da un' amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, fissandone di volta in volta il numero dei componenti nei limiti previsti dal presente statuto;

-nomina l'eventuale collegio dei sindaci e ne approva il compenso per tutta la durata dell'incarico;

-delibera, se interpellata, sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stesse da parte dell'organo amministrativo;

-delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte al suo esame dall'organo amministrativo;

-approva i regolamenti interni.

L'assemblea straordinaria delibera sulla modifiche dell'atto

costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Società

e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo dall'organo amministrativo o, qualora non vi provveda, dal Collegio Sindacale, se nominato, ovvero, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto degli aventi diritto al voto.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, nonché il luogo, la data e l'ora a ciascun socio. Nell'avviso dovrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'avviso di convocazione dell'assemblea, ordinaria o straordinaria, potrà essere comunicato ai soci per lettera raccomandata A.r., fax, telegramma o e-mail con ricevuta di avvenuta lettura, almeno 8 giorni prima.

ART.17 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- a) in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti di cui dispongono tutti i soci; in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo dei voti di cui dispongono tutti i soci. Quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sul cambiamento dell'oggetto, tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci. In questi casi, fatta eccezione di quello dell'anticipato scioglimento della società, i soci dissenzienti od assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione del recesso deve essere comunicata dai soci intervenuti all'assemblea, ma non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e, dai soci non intervenuti, non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Fatto salvo quanto disposto in proposito dal Codice Civile.

ART.18 - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte o di qualsiasi altro obbligo assunto.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea, ma in ogni caso con voto palese.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare delle quota sottoscritta.

I soci che non possono intervenire personalmente

all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta, ciascun socio può rappresentare al massimo altri cinque soci.

Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante di consorzi ed associazioni intese all'assistenza, alla tutela ed alla rappresentanza del movimento cooperativo, cui la cooperativa medesima abbia aderito

ART.19 - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico. Il Segretario, che può essere un non socio, è nominato dall'Assemblea su proposta del soggetto di cui al primo periodo.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio. Le deliberazioni devono risultare da verbale firmato dal Presidente dell'assemblea e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali delle assemblee. Anche il verbale redatto dal Notaio deve essere trascritto nei libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

AMMINISTRAZIONE

ART.20 - La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di tre consiglieri ad un massimo di cinque.

In entrambi i casi gli amministratori durano in carica fino a revoca o dimissioni. Gli amministratori possono essere scelti anche tra non soci, nei limiti di cui all'art. 2542 c.2 c.c.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzioni.

I primi amministratori sono designati all'atto della costituzione della cooperativa.

Essi non hanno diritto a retribuzioni, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che vengano concessi loro gettoni di presenza.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea, ed eventualmente il vice Presidente.

Nomina anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

Qualora venisse a mancare un consigliere, i rimasti in carica provvederanno a sostituirlo. L'assemblea generale alla prima convocazione provvederà a confermare o meno il neo eletto. Il consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio sarà dichiarato decaduto dalla carica dalla stesso Consiglio.

ART.21 - L'organo amministrativo deve sentire il parere del Collegio Sindacale, se nominato, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, tale parere è vincolante per l'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera contenente

l'elenco delle materie da trattare da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, in casi di urgenza, a mezzo di telefono o fax in modo che i consiglieri e sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consiglio. Le deliberazioni sono comunque prese a maggioranza assoluta di voti.

ART.22 - L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa e può compiere tutte le operazioni e tutti gli atti necessari od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, con la sola eccezione di quelli che la legge o lo statuto riserva all'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo può decidere l'adesione della cooperativa a consorzi ed associazioni intese all'assistenza, alla tutela ed alla rappresentanza del movimento cooperativo. Nei propri poteri sono compresi, in via esemplificativa, quelli di:

- a) contrarre mutui anche ipotecari, prestare fidejussioni a favore di soci che contraggono prestiti, rinunciare alle ipoteche legali, aprire conti correnti, stipulare contratti di appalto;
- b) deliberare sugli acquisti o l'alienazione di immobili o diritti immobiliari;
- c) compilare i regolamenti per il funzionamento della cooperativa;
- d) concedere, postergare e cancellare ipoteche;

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.

L'organo amministrativo può nominare procuratori speciali per determinate categorie di atti.

ART. 23 - la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, anche amministrativo, con facoltà di nominare o revocare avvocati e procuratori alle liti, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico.

Il Presidente o l'amministratore unico sono autorizzati ad eseguire incassi di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti pubblici e privati, banche, società e privati in genere, con facoltà di rilasciare quietanze liberatorie.

Il Presidente del consiglio, in caso di urgenza o di impedimento, è sostituito, ad ogni effetto, dal vice Presidente, con tutti i poteri suindicati, di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici la firma del vice Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

ART.24 - Il Collegio Sindacale, se obbligatorio a norma di

legge o se, comunque, nominato, è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, essi non hanno diritto a compenso, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART.25 - Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta delle contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e la esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) partecipare alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione.;
- e) convocare l'assemblea quando non vi provvedano gli amministratori.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

I Sindaci infine hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART.26 - A fronte di eventuali controversie fra soci e fra soci e cooperativa, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale nella quale le parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo, autorevole ed estraneo alla cooperativa, che cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia.

Il conciliatore dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina.

Il conciliatore deciderà in via irrituale secondo diritto ed equità e ricercherà per le parti in lite la soluzione più idonea a soddisfare le reciproche aspettative.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se eletti, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

RISTORNI

Art.27 I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a congruaggio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.

L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in

relazione alla quantità e qualità delle prestazioni

mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione della Assemblea dei soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri.

1. liquidazione diretta immediata o rateizzata;
2. aumento gratuito di capitale sociale"

REQUISITI MUTUALISTICI

ART.28 - E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi in misura superiore all'interesse dei buoni fruttiferi postali aumentato di 2,5 punti percentuali rispetto al capitale effettivamente versato.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della cooperativa.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci e dei dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART.29 - Per tutto quanto non è regolato nell'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrale valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari, e , in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata di cui art. 2462 del codice civile e seguenti in tema di società a responsabilità limitata.

2 - ai soli fini dell'art.111-ter disp. att. c.c., che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente:

Castellaneta in via San Martino contrada Quaranzana s.n.c..

E' conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'attuazione della presente delibera, con i più ampi poteri.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE E

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente dà atto che tale testo viene approvato all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19:32 (diciannove e minuti trentadue).

Imposte e spese inerenti e conseguenti a quest'atto sono a carico della società.

ATTO PUBBLICO

che richiesto, io Notaio ho ricevuto e del quale ho dato